

Più certezze anche per le realtà già operative

L'effetto

Sulla prassi esistente

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Dal 2024 – finalmente, dopo anni che se ne riporta su queste pagine la necessità – troveranno applicazione le norme relative alla neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione professionale.

Lo schema di Dlgs, appena varato in prima lettura dal Cdm, dispone che le nuove regole si applichino a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che, certamente, avverrà nel corso di quest'anno.

La norma proposta abbraccia tutte le operazioni straordinarie – anche in senso regressivo, come le scissioni – quindi, oltre ai conferimenti del singolo studio professionale in società, anche trasformazio-

ni, fusioni e le stesse scissioni. Vi è una specifica previsione per le associazioni e le società semplici che forse andrebbe meglio scritta (vi sono ben tre congiunzioni “e” che lasciano qualche dubbio), però, nel complesso, l'approdo raggiunto non può che lasciare soddisfatti.

Quanto alla possibilità di fruire della neutralità fiscale a partire dal 2024, se è evidente che questa conclusione vale certamente per fusioni, scissioni, conferimenti, qualche dubbio si ha nel circoscrivere questo ambito temporale anche per le trasformazioni da associazione professionale a Stp.

Secondo le Entrate (risposta interpellato 107/2018), la trasformazione da studio associato a Stp sarebbe da tassare (oggi) come conferimento. L'Agenzia, non rinvenendo alcuna disposizione che sancisca la neutralità di questa operazione, ritiene applicabile il comma 2 dell'articolo 171 del Tuir, il quale disciplina la cosiddetta “trasformazione eterogenea” da ente non commerciale a società soggetta

all'Ires. Questa trasformazione viene considerata ipotesi realizzativa quale conferimento, con la conseguenza che, a parere dell'Agenzia, con la trasformazione da associazione professionale a Stp, si genererebbe la tassazione in base agli articoli 9 e 54 del Tuir. Occorre tuttavia rilevare che questa conclusione non risulta corretta. L'articolo 171, comma 2, del Tuir trova applicazione per i beni non derivanti da un'attività economica in quanto la tassazione riguarda l'ente che “trasforma” beni non d'impresa (cioè “beni privati”) in beni d'impresa. Tale principio non può, evidentemente, trovare applicazione per beni che fanno già parte di un processo economico (quello di lavoro autonomo) che vengono veicolati in un altro

(posto che il reddito delle Stp è un reddito d'impresa).

Occorre poi considerare l'intima connessione tra l'articolo 171, comma 2 del Tuir e la lettera n) dell'articolo 67 dello stesso Tuir, la quale vuole significare che la tassazione della trasformazione come conferimento si configura solo se ricorrono le condizioni per la realizzazione di un reddito diverso di cui all'articolo 67 Tuir. Condizioni che non possono certo avverarsi quando i redditi vengono conseguiti nell'esercizio di una professione.

In sostanza, vi sono molteplici ragioni per sostenere già oggi la neutralità fiscale della trasformazione di uno studio associato in Stp, considerando che il passaggio da un regime di determinazione del reddito per cassa ad un regime per competenza può tranquillamente essere gestito, per evitare salti d'imposta, con le regole indicate nella circolare 11/E/2017. Regole che, non a caso, vengono recepite nel futuro articolo 177-bis del Tuir.



Risale a un interpellato del 2018 la tesi delle Entrate che legittima il prelievo sui beni conferiti